

REGOLAMENTO (CEE) N. 94/89 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3143/85****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3036/88⁽⁴⁾, il burro posto in vendita dev'essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che, in considerazione del livello delle giacenze di burro, è opportuno modificare le date figuranti nell'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3405/88⁽⁶⁾, che fissa la data entro la quale dev'essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3143/85:

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 primo comma del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1° agosto 1986 o tra il 1° agosto e il 31 ottobre 1987 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1989

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 93.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 299 dell'1. 11. 1988, pag. 59.